## ELEMENTI ESSENZIALI DI UNO STATUTO di un'organizzazione di promozione sociale

## • Denominazione

## Scopo

Lo scopo dell'organizzazione deve essere descritto in modo esauriente e preciso in un apposito articolo

- Sede
- L'attribuzione della rappresentanza legale
- Assenza di fine di lucro
- Divieto di divisione dei proventi delle attività fra gli associati, anche in forma indiretta o differita
- L'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali
- Democraticità dell'ordinamento interno e l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con l'elettività delle cariche associative
- · Criteri di ammissione
- Criteri di esclusione
- Diritti degli associati
- Doveri degli associati

## Assemblea

L'assemblea deve essere convocata annualmente. Uno dei compiti dell'assemblea è l'approvazione del rendiconto annuale. Devono essere determinate le modalità di approvazione del rendiconto. Si consiglia di applicare le maggioranze previste dall'articolo 21 del Codice Civile: "Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti." Inoltre si consiglia di prevedere la possibilità della convocazione dell'assemblea da parte degli associati ai sensi dell'articolo 20 del Codice Civile: "L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati." Per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione dovrebbe essere previsto un quorum particolare (art. 21 CC): "Per modificare (...) lo statuto (...) occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati."

• Le modalità di scioglimento dell'organizzazione e l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo dopo la liquidazione a fini di utilità sociale.